



Lavoratori agricoli, florovivaisti e guardiacaccia dell'Alto Adige

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato							
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	17/06/2008	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
01/01/2007	17/06/2008	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
18/06/2008	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato							
18/06/2008	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
30/04/2004	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 19/04/2000¹ possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. Per quanto riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato possono aderire solo coloro che si trovino in un rapporto lavorativo per almeno 151 turni di giornata all'anno. Il versamento viene effettuato dopo il

raggiungimento del 151 turni di giornata, con effetto retroattivo.

Dal 30/04/2004 i lavoratori possono aderire tutti i lavoratori a tempo determinato il cui contratto abbia durata non inferiore a 30 giorni lavorativi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Per quanto riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato possono aderire le persone che si trovino in un rapporto lavorativo per almeno 151 turni di giornata all'anno, in questi casi il versamento viene effettuato dopo il raggiungimento del 151 turni di giornata, con effetto retroattivo.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I LAVORATORI DEI SETTORI AGRICOLTURA E ORTOFLORICOLTURA BOLZANO

Indice:

18/06/2008 CCPL

30/04/2004 CCPL

22/12/1998 CCPL

18/06/2008

Art. 28 - Fondo pensione complementare

In riferimento all'accordo stipulato il 19 febbraio 1998 sulla costituzione di un fondo pensione complementare, le parti contraenti hanno concordato che con decorrenza il 01/06/1999 il datore di lavoro dovrà versare i seguenti importi per tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova:

- 1,2 per cento della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico del datore di lavoro,
- □ 1 per cento della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a carico del lavoratore dipendente; su esplicita richiesta da parte del lavoratore dipendente la quota pu_ essere aumentata al 2 per cento,
- □ 2 per cento della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori che al 28/04/1993 erano giÓ assunti relativamente al periodo dopo l'iscrizione al Fondo nonchP la parte di TFR prevista dal decreto legge n. 124 del 21 aprile 1993 per i lavoratori assunti dopo il 21/04/1993 sempre relativamente al periodo dopo l'iscrizione al Fondo.

Riguardo ai lavoratori con contratto determinato P stato deciso che il suddetto regime P previsto soltanto per i lavoratori con un contratto di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi. Riguardo al TFR e la quota contributiva del TFR le parti contraenti concordano che a tal riguardo viene applicato la quota prevista dall'art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale.

Al versamento avvengono tutte le modalitÓ di adesione, trattenuta e pagamento nonchP le relative raccolte dati ai sensi degli statuti ed il regolamento del Fondo pensione complementare regionale ossia secondo la convenzione stipulata e sottoscritta da parte dei datori di lavoro e dal centro di servizio regionale.

In relazione alle disposizioni del Decreto legislativo n. 252/2005 sul trasferimento delle quote del TFR maturando P stato deciso che per i lavoratori giornalieri/ stagionali agricoli che ai sensi delle citate disposizioni di legge decidono di lasciare le quote di TFR maturando in azienda e hanno comunicato questa decisione usando il modello TFR1 ossia TFR2, in futuro questa comunicazione non deve essere ripetuta, se la loro decisione sul TFR non cambia. Nel caso dovessero cambiare la decisione dev'essere fatta comunicazione scritta al datore di lavoro.

30/04/2004

Art. 28 - Fondo pensione complementare

Con riferimento all'accordo stipulato il 19 febbraio 1998 per l'istituzione di un fondo pensione integrativo le parti concordano che a decorrere dal 01/06/1999 per tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova vengano versati al Fondo le seguenti quote:

- 1% della base imponibile utilizzata per il calcolo del TFR a carico del datore di lavoro;
- 1% 1% della base imponibile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore dipendente, il quale pu_ aumentare la quota a suo carico al 2% mediante esplicita richiesta.
- 2% della base imponibile per il calcolo del TFR per i lavoratori che al 28.04.1993 risultavano gi occupati, con riferimento al periodo successivo all'iscrizione al fondo, nonch la quota del TFR prevista ai sensi del decreto legge n. 124 del 21 aprile 1993 per i lavoratori assunti dopo il 21.04.1993, sempre con riferimento al periodo successivo all'iscrizione al Fondo.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato, viene concordato che la regolamentazione suddetta debba valere solo per coloro il cui rapporto di lavoro sia di almeno 30 giorni lavorativi. Per quanto

riguarda il TFR e la sua percentuale le parti concordano di adottare la quota prevista e definita dal CCNL all'articolo 57.

Tutte le formalità di adesione, riscossione e pagamento, nonché il rilevamento dei dati si svolgeranno ai sensi dello statuto e del regolamento interno del Fondo regionale pensioni complementari, ovvero secondo la convenzione negoziata e stipulata dalla parte datoriale con il Centro servizi regionale.

22/12/1998

Accordo sindacale per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dei settori agricoltura e ortofloricoltura

Tra

- l'Unione Agricoltori e Coltivatori Sudtirolesi;
- il Consorzio del gruppo categoriale ortofloricoltura;
- il gruppo di lavoro frutticoltura nell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi;
- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
- l'Associazione Cacciatori Alto Adige

ed

i Sindacati di categoria del settore agricoltura: ASGB; AGB/CGIL; SGB/CISL; SGK/UII

In data 22 dicembre 1998, presso la sede dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi viene stipulato il seguente accordo sindacale:

CAPITOLO 7

Art. 1 - Fondo pensione complementare

Facendo riferimento all'accordo stipulato il 19 febbraio 1998 per l'istituzione di un fondo pensione complementare concordano

Che con effetto dall'1.06.1999, sempre che (da parte del Fondo regionale pensioni complementari) vengano creati i presupposti giuridici, statutari e contrattuali, nell'ambito dei limiti massimi stabiliti ai sensi di legge, per tutti i lavoratori che non siano in periodo di prova

l'1% della base imponibile utilizzata per il calcolo del TFR a carico del datore di lavoro,

l'1% della base imponibile per il calcolo del TFR a carico del lavoratore dipendente,

il 2% della base imponibile per il calcolo del TFR per i lavoratori che già il 28.04.1993 risultavano occupati, con riferimento al periodo successivo all'iscrizione al fondo, nonché la quota del TFR prevista ai sensi del decreto legge n. 124 del 21 aprile 1993 per i lavoratori assunti dopo il 21.04.1993, sempre con riferimento al periodo successivo all'iscrizione al fondo, vengono assegnati al fondo stesso.

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato, viene concordato che la regolamentazione suddetta debba valere solo per le persone che si trovino in un rapporto lavorativo per almeno 151 turni di giornata all'anno. Il versamento viene effettuato dopo il raggiungimento del 151 turni di giornata, con effetto retroattivo. Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto e la quota di contribuzione dello stesso, le parti contraenti concordano che essa venga corrisposta alla fine del lavoro e a tale riguardo venga presa in considerazione la quota definita dall'art. 54 del Contratto collettivo nazionale.

Tutte le formalità di adesione, riscossione e pagamento, nonché il rilevamento dei dati si svolgeranno ai sensi dello statuto e del regolamento interno del Fondo regionale pensioni complementari, ovvero secondo la convenzione negoziata e stipulata dalla parte datoriale con il Centro servizi regionale.
